

STATUTO
Dell'Associazione
"THE HEART OF CHILDREN ONLUS"

DENOMINAZIONE OGGETTO SEDE

Art. 1

E' costituita una associazione denominata:

"THE HEART OF CHILDREN ONLUS".

AI sensi e per gli effetti di cui agli artt.10 e segg. del D.Leg.vo 4.12.1997 n. 460, l'Associazione assume nella propria denominazione la qualificazione di Organizzazione non lucrativa di utilità sociale (in breve ONLUS) che ne costituisce peculiare segno distintivo ed a tale scopo viene inserita in ogni comunicazione e manifestazione esterna della medesima.

La durata dell'Associazione è illimitata.

Art. 2

L'Associazione non ha fini di lucro.

Essa intende perseguire esclusivamente finalità di solidarietà sociale.

Scopo dell'Associazione è il sostegno di attività ed iniziative dirette ad aiutare i bambini affetti da cardiopatia congenita e soprattutto promuovere a largo raggio lo sviluppo della cardiocirurgia pediatrica e di tutte le branche a essa correlate nei paesi poveri e/o in via di sviluppo. Per il raggiungimento di tale scopo l'Associazione si propone di:

- individuare uno o più Centri stranieri seriamente motivati a sviluppare la cardiocirurgia pediatrica in paesi "mirati" dove si verificano un insieme di condizioni mediche, tecniche e politiche favorevoli;
- cercare contatti, appoggi e collaborazioni anche a livello associativo, istituzionale e governativo per attuare le finalità del progetto;
- prendersi cura della formazione teorica e pratica del personale medico e paramedico locale con la collaborazione dell'International Heart School di Bergamo e di enti, istituti ed organismi aventi finalità analoghe e mediante attività in loco di cardiologia, cardiocirurgia e follow-up postoperatorio;
- farsi carico, al bisogno, anche delle necessità organizzative, strutturali e strumentali per avviare una attività locale destinata a crescere e a rendersi autonoma nel tempo;
- assicurare, nel luogo prescelto, la continuità degli aiuti, la collaborazione e la verifica dei risultati;
- promuovere l'effettuazione di "missioni" nei paesi poveri, o in via di sviluppo, da parte di team altamente qualificati per eseguire interventi di cardiocirurgia pediatrica;

- rendere possibile, con appoggio economico ed organizzativo, un eventuale trasferimento e intervento cardiocirurgico in Italia in presenza di particolari situazioni mediche, economiche o logistiche.

E' fatto divieto all'Associazione di svolgere attività diverse da quelle sopra elencate.

L'Associazione potrà tuttavia svolgere attività direttamente connesse a quelle istituzionali, ovvero accessorie in quanto integrative delle stesse, nei limiti consentiti dal D. Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460 e successive modifiche e integrazioni.

Art. 3

L'Associazione ha sede in Como, via G. Ferrari, 14.

PATRIMONIO

Art. 4

Il patrimonio è formato:

- a) dal patrimonio iniziale;
- b) dalle quote sociali e eventuali contributi volontari che gli associati verseranno in relazione alle necessità ed al funzionamento dell'Associazione;
- c) dai contributi di enti pubblici ed altre persone fisiche e giuridiche
- d) da eventuali erogazioni, donazioni e lasciti;
- e) da attività promosse dall'Associazione a scopo benefico, quali mercatini, lotterie, manifestazioni, serate, o altro.

ASSOCIATI

Art. 5

Possono essere associati ordinari tutte le persone, fisiche e giuridiche, senza alcuna distinzione, che, condividendo gli scopi dell'Associazione chiedano di farne parte e vengano ammessi dal Comitato Direttivo.

Il Comitato Direttivo può inoltre attribuire, con il consenso unanime dei suoi membri, la qualifica di associato benemerito a personalità o enti che si siano distinti nella collaborazione e nel sostegno all'attività dell'Associazione.

All'atto di ammissione gli associati verseranno la quota di associazione che verrà annualmente stabilita dal Comitato Direttivo. Il Comitato Direttivo ha inoltre facoltà di stabilire una quota annuale di maggior importo che dia diritto alla qualifica di socio "sostenitore". All'associato verrà rilasciata la ricevuta della quota e il Comitato Direttivo curerà la sua iscrizione nell'apposito registro dei soci.

Il contributo associativo è intrasmissibile e non è rivalutabile.

Tra gli associati vige una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative.

Saranno considerati "amici" dell'associazione tutte le persone fisiche o giuridiche che la sosterranno finanziariamente, pur senza esserne soci.

Art. 6

La qualità di associato si perde per decesso, dimissioni, o esclusione. L'esclusione può essere deliberata dal Comitato Direttivo con delibera motivata contro gli associati:

- a) che risultino assenti ingiustificati per due assemblee consecutive e comunque che tengano comportamenti contrari agli scopi dell'associazione;
- b) che non eseguano, in tutto o in parte, il versamento delle quote sociali;
- c) che non adempiano i doveri inerenti alla qualità di associato o gli impegni assunti verso l'Associazione.

Tale provvedimento dovrà essere comunicato all'associato dichiarato escluso il quale, entro trenta giorni da tale comunicazione, può ricorrere all'assemblea mediante raccomandata inviata al Presidente dell'Associazione.

Art. 7

Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea dei Soci
- il Comitato Direttivo
- il Presidente
- il Collegio dei Revisori dei Conti

ASSEMBLEA

Art. 8

Tutti gli associati hanno il diritto/dovere di partecipare all'Assemblea.

L'Assemblea è convocata dal Comitato Direttivo. Per la validità della sua costituzione e delle sue delibere in prima convocazione è necessario che sia presente, in proprio, o per delega, almeno la metà degli associati e le delibere saranno prese a maggioranza dei voti.

Nel caso di seconda convocazione, l'Assemblea sarà validamente costituita qualunque sia il numero degli associati presenti e delibererà sempre a maggioranza semplice.

Per le delibere concernenti le modifiche allo Statuto sarà tuttavia necessario il voto favorevole di almeno la metà degli associati.

L'Assemblea si radunerà almeno due volte all'anno. Spetta all'Assemblea deliberare in merito:

- all'approvazione del bilancio consuntivo e preventivo;
- alla nomina del Comitato Direttivo;
- alla nomina del Collegio dei Revisori;
- all'approvazione e alla modifica dello statuto e di eventuali regolamenti;
- a ogni altro argomento che il Comitato Direttivo intendesse sottoporre.

L'Assemblea è convocata mediante avviso scritto inviato a ciascun associato almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

Ogni associato può farsi rappresentare da un altro associato. Tuttavia nessun associato può rappresentare più di altri due associati. Ciascun associato ha diritto ad un voto.

AMMINISTRAZIONE

Art. 9

Il Comitato Direttivo è composto da un numero di membri variabile da tre a dodici, anche non soci. Dura in carica tre anni o il minor tempo stabilito all'atto della nomina e i suoi membri sono rieleggibili.

Il Comitato Direttivo elegge al suo interno il Presidente, qualora non sia nominato dall'assemblea, ed eventualmente un Vicepresidente e un segretario.

Il segretario ha il compito di stendere il verbale delle riunioni.

Qualora un membro del Comitato Direttivo presenti le dimissioni, o comunque decada dalla carica, il Comitato può cooptare il sostituto che rimarrà in carica fino alla scadenza dell'intero Comitato.

Il Comitato Direttivo è investito di tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione inerenti la gestione dell'Associazione, a eccezione di quelli che la legge o lo statuto riservano all'Assemblea. Provvede alla stesura del bilancio preventivo e del bilancio consuntivo e li sottopone all'approvazione dell'Assemblea.

Determina le quote associative e stabilisce le modalità per il reperimento dei fondi necessari per le spese ordinarie e straordinarie di gestione.

Il Comitato Direttivo potrà compilare un regolamento per disciplinare e organizzare l'attività della Associazione, che dovrà essere sottoposto all'Assemblea per la sua approvazione.

Il Comitato Direttivo delibera a maggioranza assoluta dei suoi membri; è convocato dal Presidente, dal Vicepresidente o da un terzo dei suoi componenti.

Il Comitato Direttivo è convocato, almeno otto giorni prima della riunione, mediante comunicazione scritta inviata tramite lettera oppure inoltrata tramite telefax, con il consenso degli interessati. In caso di urgenza la convocazione potrà essere fatta mediante invio di telegramma inoltrato almeno due giorni prima della data prevista per la riunione.

PRESIDENTE

Art. 10

Il Presidente e, in caso di sua assenza o impedimento, il Vicepresidente, ha la legale rappresentanza dell'ente di fronte ai terzi e in giudizio e dà esecuzione alle delibere del Comitato Direttivo

COLLEGIO DEI REVISORI

Art. 11

Il Collegio dei Revisori è nominato dall'Assemblea qualora la stessa lo ritenga necessario. E' composto di tre membri, con idonea capacità professionale, anche non associati, la cui funzione è controllare la correttezza della gestione in relazione alle norme di legge e di Statuto, predisponendo una relazione annuale in occasione della approvazione del Bilancio.

BILANCIO

Art. 12

L'esercizio si chiude al 31 dicembre di ogni anno.

Entro il 30 aprile il Comitato Direttivo sottoporrà all'Assemblea il bilancio consuntivo relativo all'anno precedente ed entro il 31 dicembre il bilancio preventivo relativo all'anno successivo.

Il bilancio consuntivo dovrà rimanere depositato presso la sede sociale nei trenta giorni che precedono l'Assemblea convocata per la sua approvazione.

Gli eventuali utili o gli avanzi di gestione dovranno essere impiegati esclusivamente per la realizzazione delle attività di cui all'art. 2.

Gli utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale non verranno distribuiti, neanche in modo indiretto, durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o distribuzione non siano imposte dalla legge o siano effettuate a favore di altre ONLUS che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura.

Art. 13

L'Associazione si estingue, secondo le modalità di cui all'art. 27 C.C.:

- a) quando il patrimonio è divenuto insufficiente rispetto agli scopi;
- b) per le altre cause di cui all'art. 27 C.C..

In caso di scioglimento della Associazione, per qualunque causa, il patrimonio sarà devoluto ad altra organizzazione non lucrativa di utilità sociale o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3 comma 190 della legge 23 dicembre 1996 n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge vigente al momento dello scioglimento.

NORME DI CHIUSURA

Art. 14

Per tutto quanto non previsto dal presente statuto si fa riferimento alle norme del Codice Civile e alle leggi in materia.

F.to
Carlo STRAZZA
Vittorio VANINI
Mariagrazia CANTONI
Isabella PRATESI
Rachele TALAMONI
ARIENTI Tiziana
Stefania MARZO
Angela NOVI
Simone CHIANTINI notaio

Milano, 22 dicembre 2003